



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 98/87 Reg. Sent.

N. 13/86 Reg. Ric.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione

staccata di Catania, (sez. I), composta dai

signori Magistrati:

| | | | |
|-------|----------|----------|-------------------------|
| Dott. | Attilio | Trovato | -Presidente- |
| Dott. | Vincenzo | Zingales | -Consigliere- |
| Dott. | Vincenzo | Salamone | -Referendario relatore- |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 13/86/Sez.I[^], proposto da ***** titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Cicero e Francesco Mazzei e presso il primo elettivamente domiciliata in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando n. 40;

c o n t r o

l'Unità Sanitaria Locale n. ** ii ***** , in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro-tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Salvatore Sambataro, nel cui studio in Catania, via Milo n. 9 è elettivamente domiciliato;

e nei confronti

di ***** , titolare dell'impresa omonima, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Spada, nel cui studio è elettivamente domiciliato in Catania via G. Simili n. 63;

Reg.to al n. 2778 del 24 APR

per l'annullamento

- della delibera n. 1163 del 5.11.1985 del Comitato di Gestione dell'U.S.L. n. ** con la quale venne revocata la delibera n. 690 del 3.7.1985, esecutiva, di aggiudicazione alla ricorrente dei lavori di impermeabilizzazione e tamponamento del lò edificio A/4 del presidio ospedaliero "Cannizzaro";
- della delibera n. 1164 del 5.11.1984 di nuova aggiudicazione dei lavori di cui alla precedente delibera alla ditta contro interessata;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l'Ordinanza Collegiale n. 57 del 23 gennaio 1986 con la quale questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il gravame introduttivo del giudizio;

Visto l'atto di rinuncia depositato nella Segreteria del Tribunale in data 9 dicembre 1986;

Udita nella Camera di Consiglio del giorno 23 gennaio 1987 la relazione del referendario Vincenzo Salamone e udita, al tresì l'avv. Rosa Maria Dantone, per delega dell'avv. Salvatore Sambataro per la U.S.L. resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con il gravame introduttivo del giudizio notificato il 10 gennaio 1986 e depositato il 7.1.1986 assume il ricorrente che con deliberazione n. 676 del 15.12.1983 il Comitato di Gestione

dell'U.S.L. n. ** di ***** approvava un progetto di lire 420 milioni per lavori di impermeabilizzazione e tamponamento come in epigrafe e disponeva di affidare gli stessi mediante licitazione privata, da esperirsi con le modalità di cui all'art. 1 lett. "D" L. 14/1973.

Seguiva per le imprese di cui all'elenco nel frattempo approvato, ivi compresa la ricorrente, lettera-invito del 29.5.1985, prot. n. 13081, nella quale era tra l'altro tassativamente previsto che l'offerta dovesse contenere la indicazione del ribasso percentuale espresso in cifre e ripetuto in lettere; e ancora che non sarebbero state ammesse offerte incomplete, condizionate o espresse in modo generico, indeterminato o inesatto.

Esperite, il 28.6.1985, le formalità di gara, i lavori venivano aggiudicati alla ricorrente, che aveva offerto un ribasso del 18,181%, giusto verbale di gara in pari data, successivamente approvato con delibera n. 690 del 3.7.1985, la quale definitivamente aggiudicava i lavori in parola alla odierna ricorrente ***** .

Senonchè, in data 5.11.1985 il Comitato di Gestione, con le deliberazioni 1163 e 1164, avverso le quali con il presente atto si ricorre, rispettivamente revocava la deliberazione n. 690 del 3.7.1985 (divenuta esecutiva dal 17.7.85) di aggiudicazione definitiva dei lavori alla ricorrente e faceva una nuova aggiudicazione a favore della controinteres-

impresa ***** .

Tali ultimi atti deliberativi -n. 1163 e 1164- venivano adottati in quanto (a distanza di più di quattro mesi) si riteneva illegittima l'esclusione che dalla gara era stata fatta dell'impresa ***** . Rimettendo così in gara quest'ultima, si determinava lo spostamento della media ottimale a favore della controinteressata ***** .

Al provvedimento impugnato l'impresa ***** muove le seguenti censure:

- I Violazione del bando di gara poiché erroneamente non sarebbe stata esclusa l'impresa ***** che aveva redatto l'offerta senza il rispetto delle disposizioni di bando la cui violazione è espressamente sanzionata con la esclusione.
 - II Violazione delle norme in materia di procedimento predeterminato ad assicurare la "par condicio" dei concorrenti.
 - III Eccesso di potere sotto il profilo dello sleale comportamento del Comitato di gestione, della contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà e di disparità di trattamento tra le imprese concorrenti.
 - IV Violazione dell'art. 25 della L.R. n. 21 del 1985 per lesione dell'affidamento determinato nella impresa ricorrente dal comportamento dell'Amministrazione.
- Eccesso di potere per contraddittorietà delle determinazioni poste in essere dall'Amministrazione rispetto a

~~WZTA~~ fattispecie precedenti.

L'Amministrazione resistente e l'impresa controinteressata si sono costituite in giudizio ed hanno dedotto l'infondatezza del gravame concludendo con la richiesta di rigetto delle domande con lo stesso proposte.

Cpn atto depositato nella Segreteria di questo Tribunale in data 9 dicembre 1986 e notificato il 22.10.1986 l'impresa ***** ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

La rinuncia stessa risulta pertanto regolare e di essa va dato atto.

Ritiene il Collegio opportuno puntualizzare che in conseguenza del predetto atto di rinuncia cessa di avere efficacia l'ordinanza Collegiale di questo Tribunale n. 57 del 29 gennaio 1986 con la quale è stata disposta la sospensione dei provvedimenti *oggetto del gravame.*


Sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia -Sezione staccata di Catania- (Sez.I[^]) definitivamente pronunciando da atto della rinuncia al ricorso in epigrafe meglio specificato.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.



Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio del 23

gennaio 1987.


L'ESTENSORE



IL SEGRETARIO

Vincenzo Musico

IL PRESIDENTE



DEPOSITATA NELLA SEGRETERIA
DEL T.A.R. SEZ. DI CATANIA
OGGI 20-Febrero-1987

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA DELLA SEZIONE
(Dott. Alfio L. Mauro)

